CAPO XXXII.
DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

ARTICOLO 140

T. C.

ART. 140.

Le proposte di inchiesta parlamentare seguono la procedura prevista per i progetti di legge.

T. O.

ART. 136.

Le proposte di inchiesta parlamentare seguono la procedura prevista per i progetti di legge d'iniziativa parlamentare.

N. R.

L'articolo corrisponde sostanzialmente all'attuale articolo 135.

T. M. *[Identico]*

T. A.

ART. 135.

Le proposte per inchieste parlamentari sono equiparate a qualsivoglia altra proposta d'iniziativa parlamentare.

La Camera approva l'art. 136 (poi art. 140 T.C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 17 febbraio 1971.

La norma regola l'inchiesta parlamentare che trova il suo fondamento nell'art. 82 Cost. Il capo XXXII del Regolamento prevede due tipi di inchieste a seconda che esse rispondano ad un intento legislativo (e si avrà allora una commissione incaricata di raccogliere la documentazione necessaria ad un intervento legislativo del Parlamento nella materia) ovvero ad un intento politico, di controllo, di sindacato (Tosi). In quest'ultimo caso, le inchieste considerano particolari settori dell'attività governativa (Pubblica Am-

ministrazione o enti comunque controllati) e rappresentano, pertanto, lo sviluppo logico dei minori strumenti del sindacato ispettivo del Parlamento. Per quanto riguarda l'articolo in esame, il Regolamento precisa che le proposte di inchiesta parlamentare sono equiparate, ai fini procedurali, ai progetti di legge: ciò significa che la proposta di inchiesta andrà presentata alla Presidenza, trasmessa alla Commissione competente, ivi esaminata e quindi discussa in aula e votata. A questa procedura potrebbe fare eccezione il caso in cui la proposta di inchiesta fosse esaminata ed approvata in Commissione in sede legislativa.

ARTICOLO 141

T. C.

ART. 141.

1. Quando la Camera decide di procedere ad una inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari. La Camera può delegarne la nomina al Presidente.

2. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Se anche il Senato delibera un'inchiesta sulla identica materia, le Commissioni delle due Camere possono deliberare di procedere congiuntamente.

T. O.

ART. 137.

1. Quando la Camera decide di procedere ad una inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari. La Camera può delegarne la nomina al Presidente.

2. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Se anche il Senato delibera un'inchiesta sull'identica materia, le Commissioni delle due Camere possono, d'accordo, deliberare di procedere in comune.

N. R.

La norma riproduce, con varianti formali, l'attuale articolo 136.

T. M. *[Identico]*

T. A.

ART. 136.

Allorché la Camera, dopo esaurita la procedura ordinaria, delibera una inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari.

La Camera può delegarne la nomina al Presidente.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Se anche il Senato delibera un'inchiesta nella identica materia, le Commissioni delle due Camere possono, d'accordo, deliberare di procedere in comune.

La Camera approva l'art. 137 (poi art. 141 T.C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 17 febbraio 1971.

La norma stabilisce che la Commissione incaricata di condurre l'inchiesta è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari; tale nomina può essere peraltro demandata al Presidente della Camera. Le Commissioni di inchiesta devono essere composte esclusivamente di parlamentari ma possono avvalersi della collaborazione di persone, estranee al Parlamento, particolarmente competenti nel settore oggetto dell'indagine. La Commissione inoltre, come si evince dal co. 2 del presente articolo, può avvalersi di prove testimoniali, di ispezioni, di perizie, di richieste di documenti, ma è tenuta a procedere con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. L'ultimo comma prevede infine la possibilità che entrambi i rami del Parlamento deliberino un'inchiesta sulla medesima materia: in tal caso le due Commissioni possono procedere congiuntamente. Come è stato rilevato (E. Trento Baldini), « procedere congiuntamente » non presuppone di necessità la formazione di un'unica Commissione, ma nemmeno espressamente la vieta, in quanto può ritenersi essere appunto la costituzione di una sola Commissione il modo concreto più opportuno per procedere in comune. (V. Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia – Gazz. Uff. *n. 96 del 27 gennaio 1955).*

ARTICOLO 142

T. C.

ART. 142.

Quando una Commissione d'inchiesta ritenga opportuno di trasferirsi o di inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento, ne informa, prima di deliberare al riguardo, il Presidente della Camera.

T. O.

ART. 138.

Quando una Commissione d'inchiesta ritenga opportuno di trasferirsi o di inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento, ne informa, prima di deliberare al riguardo, il Presidente della Camera.

N. R.

Nella norma si riformula, con una dizione più rispettosa della autonomia delle Commissioni di inchiesta, l'attuale articolo 137 sulla potestà di sopraluogo.

T. M. *[Identico]*

T. A.

ART. 137.

Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o d'inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento dovrà informarne il Presidente e chiederne la facoltà.

La Camera approva l'art. 138 (poi art. 142 T. C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 17 febbraio 1971.

La norma, come si legge nella nota dei relatori, disciplina la cosiddetta potestà di sopralluogo da parte delle Commissioni di inchiesta. La presente disposizione deve essere riguardata alla luce di quanto prescritto al co. 2 dell'art. 46 sulla determinazione del numero legale.

CAPO XXXIII.

DELLE PROCEDURE DI INDAGINE, INFORMAZIONE E CONTROLLO IN COMMISSIONE

ARTICOLO 143

T. C.

ART. 143.

1. Le Commissioni presentano all'Assemblea, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengano opportune o che dalla Camera siano richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti, informazioni, notizie e documenti.

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.

3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo.

T. O.

ART. 139.

1. Le Commissioni presentano, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengono opportuno o che dalla Camera fossero richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti.

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza nonché, previa intesa con il Presidente della Camera e con il Governo, l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.

3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo.

N. R.

La norma raccoglie le disposizioni sull'attività delle Commissioni nella cosiddetta « sede politica », innovando e ampliando nella materia finora regolata dall'articolo 38, commi quinto e sesto.

Le innovazioni di maggior rilievo concernono: a) *potere attribuito ai singoli Gruppi (e non più solo alla maggioranza della Commissione) di provocare una richiesta diretta di dati ai ministri competenti;* b) *potere di convocazione – previa intesa con il Presidente della Camera e il Governo – di dirigenti della pubblica amministrazione o di enti autonomi, al di fuori di una formale apertura di indagini conoscitive (cfr. seguente articolo 140);* c) *potere di verifica sull'esecuzione da parte del Governo di leggi, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni.*

T. M.

ART. 139.

1. Le Commissioni presentano alla Camera, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che dalla Camera fossero richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti.

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.

3. *Identico.*

T. A.

ART. 38. co. 5-6.

Le Commissioni presentano sulle materie di loro competenza, di cui all'articolo 30, le relazioni e le proposte che credessero del caso o che dalla Camera fossero loro richieste, procurandosi a tale effetto, dai competenti Ministeri, informazioni, notizie e documenti.

Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandar loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia della loro singola competenza.

Seduta antimeridiana di mercoledì 17 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

LA LOGGIA. Chiedo di parlare su questo articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, intendevo presentare alcuni miei emendamenti ma vi ho rinunciato, perché la Giunta aveva avuto occasione di chiarire che i poteri previsti per le Commissioni dall'articolo 139 del testo in esame si applicano anche ai disegni di legge di qualsiasi specie e quindi anche al disegno di legge di approvazione del bilancio. Uno dei miei emendamenti proponeva che, a seguito dell'ultimazione dell'esame del bilancio, del rendiconto generale e di tutti i documenti economici e finanziari che sono comunque rimessi al Parlamento per il loro esame – esame che è condotto in parte dalla Commissione bilancio e in parte dalle singole Commissioni competenti – la Commissione bilancio stendesse una relazione generale per una valutazione unitaria, globale e di sintesi della situazione economica generale del paese in relazione all'andamento dell'attuazione del programma economico e in relazione ai comportamenti delle singole amministrazioni statali in ordine agli obiettivi fissati dal programma economico.

Ho rinunciato a quegli emendamenti perché la Giunta del Regolamento aveva ufficiosamente detto che avrebbe fatto una dichiarazione in aula nel senso che una relazione generale da parte della Commissione bilancio, terminato l'esame del bilancio e di tutti i documenti economici e finanziari, sarebbe compresa tra i poteri che alla Commissione sono attribuiti dall'articolo 139.

Desideravo fare questa dichiarazione per sollecitare, se possibile, una conferma di questa mia interpretazione da parte della Giunta del Regolamento; una conferma cioè della possibilità che alla Commissione bilancio sia demandato un giudizio globale, finale e sintetico sulla situazione economica del paese e sullo stato di attuazione del programma economico, cose che sembrano assolutamente necessarie e che – sia detto nel rispetto dell'autonomia regolamentare dei due rami del Parlamento – al Senato sono previste da una apposita norma che nel nostro Regolamento invece manca ma che sarebbe implicita nella disposizione dell'articolo 139.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

1. Le Commissioni presentano, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che dalla Camera fossero richieste, procurandosi a tale effetto direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti.

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza nonché, previa intesa con il Presidente della Camera e con il Governo, l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e degli amministratori di enti pubblici anche con ordinamento autonomo.

3. In questa sede le Commissioni non hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere a imputazioni di responsabilità.

4. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo.

139. 1. **Orlandi.**

Sostituire il comma 1., con il seguente:

1. Le Commissioni presentano, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che dalla Camera fossero richieste, procurandosi direttamente dai Ministri competenti le informazioni e le notizie all'uopo occorrenti; sulle domande di acquisizione di informazioni e notizie, che fossero a tali fini avanzate dai rappresentanti di Gruppo, la Commissione delibera a maggioranza.

Ferrari-Aggradi.

Al comma 1., sostituire le parole: procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti, *con le parole:* A tale effetto possono deliberare, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, di procurarsi direttamente dai Ministri competenti informazioni e notizie.

Ferrari-Aggradi.

Al comma 1., sopprimere le parole: anche su domanda del rappresentante di un Gruppo.

139. 2. **Lucifredi.**

Poiché gli onorevoli Orlandi, Ferrari-Aggradi e Lucifredi non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1., sostituire le parole: procurandosi a tale effetto, *con le parole:* Possono procurarsi.

139. 5. **Lattanzi, Passoni.**

Al comma 1., sostituire le parole: dai Ministri, *con le parole:* dagli uffici pubblici.

139. 6. **Lattanzi, Passoni.**

LATTANZI. Li ritiriamo, signor Presidente.

LUZZATTO, *Relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore.* Signor Presidente, per quanto riguarda il quesito posto dall'onorevole La Loggia, debbo dire che la Giunta non ha dubbi; a noi pare che le facoltà invocate dall'onorevole La Loggia non siano implicite ma esplicite. Infatti, nell'articolo 139 al primo comma si parla di relazioni e proposte ritenute opportune, al secondo comma si parla di facoltà delle Commissioni e al terzo comma è detto che esse « possono altresì chiedere ». Queste facoltà sono di carattere generale e le Commissioni possono esercitarle ogni qualvolta lo ritengano opportuno. Perciò all'onorevole La Loggia vorrei dare questa risposta: che a nostro avviso quel che egli richiede è già contenuto. Perciò, se ci siamo opposti ad un richiamo da un articolo all'altro è perché lo ritenevamo superfluo di per sé e inoltre pericoloso, perché si sarebbe potuto ritenere che in altri casi quelle facoltà non si potessero esercitare, mentre noi intendiamo la norma dell'articolo 139 come norma generale.

LA LOGGIA. Signor Presidente, la ringrazio come ringrazio l'onorevole Luzzatto che mi ha fornito il chiarimento richiesto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 139 nel testo della Giunta.

(*È approvato*).

La Camera approva l'art. 139 (poi art. 143 T.C.) in data 17 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 6 emendamenti da parte dei dep. Orlandi, Ferrari-Aggradi (2), Lucifredi e Lattanzi (2), successivamente ritirati. Il dep. La Loggia, dopo aver affermato che aveva rinunciato a presentare alcuni emendamenti sull'articolo in esame, chiedeva alcuni chiarimenti alla Giunta del Regolamento. Il rel. Luzzatto sodisfaceva tale richiesta.

La norma disciplina la cosiddetta « sede politica » innovando ed ampliando tale materia con la regolamentazione (co. 2) delle udienze legislative. Con l'espressione « sede politica » si designano quelle sedute delle Commissioni permanenti in cui si svolgono dibattiti sulle materie di rispettiva competenza, che hanno immediata connessione con gli sviluppi della situazione politica, anche se gli argomenti discussi possono essere di carattere tecnico-amministrativo (Ciaurro).

Le riunioni delle Commissioni in « sede politica » si iniziano di solito con l'esposizione della relazione da parte del Ministro, che abbia chiesto o sia stato richiesto di riferire, e danno luogo a una vera e propria discussione generale della materia, che vigente il vecchio Regolamento non si concludeva, però, con una votazione o una qualsiasi deliberazione, ma rimaneva fine a se stessa, cioè strumento di documentazione per futuri dibattiti e scambio di vedute tra potere esecutivo e legislativo (Longi). Il nuovo Regolamento consente, invece, alla Commissione di pronunciarsi sulle dichiarazioni dei membri del Governo mediante una risoluzione. Di particolare rilievo pratico è il co. 2 che prevede, oltre all'intervento dei Ministri competenti, anche quello di dirigenti preposti a settori della Pubblica Amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo. Con l'ultimo comma, infine, si regolamenta un potere di verifica sull'esecuzione di leggi da parte del Governo e sull'attuazione del contenuto di mozioni, ordini del giorno e risoluzioni.

ARTICOLO 144

T. C.

ART. 144.

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa intesa con il Presidente della Camera, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività della Camera.

2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le Commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.

3. L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti.

4. Delle sedute delle Commissioni è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico, a meno che la Commissione non decida diversamente.

5. Se anche dal Senato della Repubblica sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente della Camera può promuovere le opportune intese con il Presidente del Senato affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

T. O.

ART. 140.

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare, previa intesa con il Presidente della Camera, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività della Camera.

2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le Commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.

3. L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti.

4. Delle sedute delle Commissioni è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico, a meno che la Commissione non dedica diversamente.

5. Se anche al Senato della Repubblica sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente della Camera può promuovere le opportune intese con il Presidente del Senato affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

N. R.

La norma disciplina per la prima volta in Regolamento l'istituto della « indagine conoscitiva », già proficuamente sperimentato nella prassi, grazie ad una interpretazione evolutiva dell'attuale articolo 38. La formulazione normativa proposta è assai ampia in modo da permettere una utilizzazione dell'indagine rapportata alle molteplici possibilità verificabili in pratica: sia per quanto riguarda il momento di apertura dell'indagine, sia per le persone da convocare, sia per il procedimento rispetto al quale l'indagine sia strumentale.

In ragione di questa vasta gamma di applicazioni, al comma terzo si prevede che le conclusioni dell'indagine vengano riassunte in un documento di obiettivo rendiconto, che potrà costituire la base conoscitiva delle ulteriori iniziative.

T. M.

ART. 140.

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa intesa con il Presidente della Camera, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività della Camera.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

T. A. *[Manca]*

Seduta antimeridiana di mercoledì 17 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2., inserire il seguente:

2-*bis*. Nello svolgimento di tali indagini, le Commissioni non hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere ad imputazioni di responsabilità.

140. **1.** **Orlandi.**

Poiché l'onorevole Orlandi non è presente, si intende che lo abbia ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 140.

(*È approvato*).

La Camera approva l'art. 140 (poi art. 144 T. C.) in data 17 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento da parte del dep. Orlandi, successivamente ritirato.

La norma prevede, per la prima volta, l'istituto della « indagine conoscitiva », peraltro già sperimentato nella prassi. Mediante questo istituto si dà vita ad un nuovo strumento che rende il Parlamento ancora più informato e sensibilizzato rispetto alle reali esigenze del paese. Come è stato osservato (Di Ciolo) si ritiene che mediante le « indagini conoscitive » – le quali permettono il contatto diretto del Parlamento con i gruppi organizzati, gli esperti ed i privati cittadini – le Camere potrebbero attenuare, se non addirittura eliminare del tutto, il pericolo di essere « scavalcate » dai gruppi di pressione e di interesse, i quali tendono sempre più ad instaurare rapporti diretti con le formazioni sociali distinte dagli organi statali o con gli organi dello Stato diversi dal Parlamento. Uno dei principali metodi di lavoro delle indagini conoscitive è quello delle hearings, *istituto che è sorto – nel diritto anglosassone – per sodisfare una duplice esigenza: da un lato per garantire un contraddittorio del cittadino nel procedimento di formazione delle leggi,*

*dall'altro per consentire una diretta informazione delle Commissioni, non solo per quanto attiene allo stato di problemi di particolare interesse od alle esigenze degli svariati gruppi che formano il contesto sociale, ma anche nei confronti della Pubblica Amministrazione. È stato osservato (Elia, Negri, Di Ciolo) che l'*hearing *è lo strumento più efficace attraverso il quale si esercita un controllo diretto da parte del Parlamento nei confronti dell'esecutivo: le Commissioni possono infatti convocare, oltre i Ministri e i pubblici funzionari (V. art. 143 co. 2), anche qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine (co. 2). Questi nuovi rapporti fra Parlamento, Pubblica Amministrazione e privati cittadini, potranno permettere di legiferare in maniera qualitativamente migliore, con competenza e conoscenza di causa, soprattutto nei grandi impegni di riforma. Il Di Ciolo inquadra le* hearings *tra le attività preliminari a carattere plurifunzionale, svincolandole in tal modo sia dalla funzione legislativa, sia da quella ispettiva e considerandole come uno strumento attraverso cui le Camere acquisiscono dati e notizie utili per il migliore esercizio di tutte le loro funzioni.*

ARTICOLO 145

T. C.

ART. 145.

1. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti, tramite il Governo, l'ISTAT a compiere rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, previa definizione dell'oggetto e delle finalità.

2. I risultati di tali rilevazioni, elaborazioni e studi sono stampati non appena trasmessi dall'ISTAT.

T. O. *[Manca]*

N. R. *[Manca]*

T. M.

ART. 140-*bis*.

1. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti l'ISTAT a compiere rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, previa definizione dell'oggetto e delle finalità.

2. I risultati di tali rilevazioni, elaborazioni e studi sono stampati non appena trasmessi dall'ISTAT.

T. A. *[Manca]*

Seduta antimeridiana di mercoledì 17 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1., dell'articolo 140-*bis (*della Giunta*), *dopo la parola:* inviti, *inserire le parole*: tramite il Governo.

140-bis. **1.** **Giunta del Regolamento.**

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 140-*bis* nel testo della Giunta così modificato.

(*È approvato*).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 140-*bis*.

Dieci deputati, un Presidente di gruppo o un Presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Banca d'Italia nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi e regolamenti vigenti.

140. 0. 1. **Malfatti, Raffaelli.**

ART. 140-*ter*.

Dieci deputati, un Presidente di gruppo o un Presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti all'ISTAT nei limiti dei poteri a questi attribuiti dalle leggi vigenti.

140. 0. 2. **Malfatti, Raffaelli.**

Poiché i firmatari non sono presenti si intende che li abbiano ritirati.

La Camera approva l'art. 140-bis *(poi art. 145 T. C.), in data 17 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati un emendamento, da parte della Giunta del Regolamento, e 2 articoli aggiuntivi da parte del dep. Malfatti, questi ultimi successivamente ritirati. L'emendamento della Giunta, tendente ad inserire, al co. 1, dopo la parola: « inviti », le parole: « tramite il Governo », veniva votato ed approvato.*

La norma dispone che l'Assemblea e le Commissioni possano servirsi, per una maggiore conoscenza dei problemi ad essi sottoposti, di elaborazioni, rilevazioni e studi statistici compiuti dall'ISTAT. Il co. 2 dell'articolo in esame provvede alla pubblicità dei risultati delle suddette rilevazioni, elaborazioni e studi statistici.

CAPO XXXIV.
DEI RAPPORTI CON IL CNEL

ARTICOLO 146

T. C.

ART. 146.

1. L'Assemblea e le Commissioni in sede legislativa, prima che sia chiusa la discussione sulle linee generali, e le Commissioni in sede referente, prima che sia conferito il mandato della relazione per l'Assemblea, possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL ad esprimere il parere sull'oggetto della discussione.

2. Il Presidente della Camera fissa il termine entro il quale il parere deve essere dato e ha la facoltà di concedere eventuale proroga.

3. Il parere del CNEL è pubblicato nel resoconto stenografico, se espresso per l'Assemblea o per la Commissione in sede legislativa, ed in allegato alla relazione per l'Assemblea, se espresso per la Commissione in sede referente.

T. O.

ART. 141.

1. L'Assemblea e le Commissioni in sede legislativa, prima che sia chiusa la discussione generale, e le Commissioni in sede referente, prima che sia conferito il mandato della relazione per l'Assemblea, possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL ad esprimere il parere sull'oggetto della discussione.

2. Il Presidente della Camera fissa il termine entro il quale il parere deve essere dato ed è competente a concedere eventuale proroga.

3. Il parere del CNEL è pubblicato nel resoconto stenografico, se espresso per l'Assemblea o per la Commissione in sede legislativa, ed in allegato alla relazione per l'Aula, se espresso per la Commissione in sede referente.

N. R.

La presente norma mira a conferire una maggiore assiduità ai rapporti fra la Camera e il CNEL, sia estendendo alle Commissioni referenti la facoltà di chiedere il parere del Consiglio, sia assegnando a tale parere una particolare pubblicità negli atti parlamentari.

T. M. *[Identico]*

T. A. *[Manca]*

La Camera approva l'art. 141 (poi art. 146 T. C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 17 febbraio 1971.

La norma stabilisce che il Parlamento possa servirsi, giusta il dettato costituzionale (art. 99 Cost.), a scopo consultivo e di indagine, del CNEL il quale, come è noto, è organo di consulenza in materia economico-sociale. Competente a richiedere il parere del CNEL è il Presidente della Camera il quale fissa anche il termine entro il quale tale parere deve essere dato ed ha la possibilità di concedere una eventuale proroga. L'ultimo comma dell'articolo in esame assicura la pubblicità ai suddetti pareri.

ARTICOLO 147

T. C.

ART. 147.

1. Il Presidente della Camera dà comunicazione alle Commissioni parlamentari dell'ordine dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni del CNEL.

2. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi ed indagini, previa definizione dell'oggetto e delle finalità. I risultati di tali studi e indagini sono stampati e distribuiti non appena trasmessi dal CNEL.

T. O.

ART. 142.

1. Il Presidente della Camera dà comunicazione alle Commissioni parlamentari dell'ordine dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni del CNEL.

2. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi ed indagini, previa definizione dell'oggetto e delle finalità. I risultati di tali studi e indagini sono stampati e distribuiti non appena trasmessi dal CNEL.

N. R.

Nel quadro di più stretti rapporti Camera-CNEL, la norma introduce la possibilità di deferire al Consiglio, quale « organo di consulenza » e ausiliario nella « elaborazione della legislazione economica e sociale » (articolo 99 della Costituzione), studi e indagini che la Camera reputi più opportuno non svolgere direttamente.

Ai risultati di tale attività ausiliaria viene conferita specifica pubblicità negli atti parlamentari.

T. M. *[Identico]*

T. A. *[Manca]*

La Camera approva l'art. 142 (poi art. 147 T. C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 17 febbraio 1971.

La norma introduce la previsione di un affidamento al CNEL di indagini conoscitive ogni volta, evidentemente, che ciò si rilevi opportuno per la materia da studiare e per l'economia dei lavori della Camera.

V. anche nota dei relatori.

CAPO XXXV.

DEI RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI

ARTICOLO 148

T. C.

ART. 148.

Un presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, o un presidente di Gruppo possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.

T. O.

ART. 143.

Dieci deputati, un presidente di Gruppo o un presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.

N. R.

Con questa norma si introduce la possibilità di stabilire un rapporto con la Corte dei conti anche al di fuori delle ipotesi fin qui tipizzate (relazione sul rendiconto, relazioni sugli enti sovvenzionati, decreti registrati con riserva).

Tale rapporto si dovrebbe esplicare principalmente sia mediante l'acquisizione del parere della Corte dei conti sulle effettive disponibilità dei capitoli di bilancio dello Stato; sia mediante la richiesta di quei dati la cui disponibilità alla Corte dei conti sia assicurata dalle vigenti disposizioni di legge.

T. M.

ART. 143.

Un presidente di Gruppo o un presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, possono, tramite il Presidente

della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.

T. A. *[Manca]*

Seduta antimeridiana di mercoledì 17 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

143. 2. **Lucifredi.**

Sostituirlo con il seguente:

Ciascun Presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, può, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.

143. 1. **Orlandi.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano ritirato i rispettivi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 143 nel testo della Giunta.

(*È approvato*).

La Camera approva l'art. 143 (poi art. 148 T. C.), in data 17 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 2 emendamenti da parte dei dep. Lucifredi ed Orlandi, successivamente ritirati.

La norma deve essere riguardata alla luce di più stretti rapporti Camera-Corte dei conti. Per la magistratura di controllo è

infatti da segnalare – accanto alla previsione di apposite procedure di esame delle relazioni della Corte sugli enti sovvenzionati (art. 149) e dei decreti registrati con riserva (art. 150) – la possibilità data ad un presidente di Gruppo o ad un presidente di Commissione di avanzare, tramite il Presidente della Camera, richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti, nell'ambito, ovviamente, della competenza attribuita dalla legge alla Corte (art. 148). Si tratta di un rapporto diretto che in tal modo si viene a stabilire fra la Camera, attraverso il suo Presidente, e la Corte dei conti.

ARTICOLO 149

T. C.

ART. 149.

1. Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia.

2. La Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, o un suo Comitato, possono, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.

3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, ovvero può votare una risoluzione a norma dell'articolo 117.

T. O.

ART. 144.

1. Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia.

2. Su richiesta di un quinto dei suoi componenti, la Commissione, o un suo Comitato, può, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.

3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, ovvero può adottare una risoluzione ai sensi dell'articolo 113.

N. R.

La norma disciplina la procedura d'esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati.

Il fulcro di tale esame è costituito dalla Commissione competente per la materia, che agirà normalmente attraverso un suo Comitato istituito ai sensi dell'articolo 23, comma 4.

Per attribuire massima concentrazione ed efficacia al controllo così posto in essere, si stabilisce che esso si possa concludere senz'altro nella stessa sede di Commissione con l'approvazione di una risoluzione.

Conformemente all'inquadramento generale di cui al precedente articolo 120, è però prevista anche la diversa ipotesi di un documento allegato alla relazione sul rendiconto consuntivo, nel caso che l'esame avvenga nel periodo indicato nell'articolo 115.

T. M. *[Identico]*

T. A. *[Manca]*

Seduta antimeridiana di mercoledì 17 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

1. Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia.

2. La Commissione può, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni e elementi di giudizio.

3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo.

144. 1. **Orlandi.**

Al comma 2., dopo le parole: informazioni ed elementi di giudizio, *aggiungere le parole*: anche attraverso le audizioni di magistrati.

144. 2. **Di Primio, Ballardini.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che li abbiano ritirati.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'audizione di magistrati.

144. 3. **Lattanzi, Passoni.**

L'onorevole Lattanzi ha facoltà di svolgerlo.

LATTANZI. Signor Presidente, poiché questo emendamento è collegato ad un altro da me presentato all'articolo 145, vorrei pregarla di consentirmi di svolgere unitamente l'emendamento 144. 3 e il mio emendamento all'articolo 145. 3.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lattanzi. Si tratta del seguente emendamento:

Al comma 2., aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'audizione di magistrati.

145. 3. **Lattanzi, Passoni.**

L'onorevole Lattanzi ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti 144. 3 e 145. 3.

LATTANZI. Signor Presidente, l'articolo 144 stabilisce che le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia. Al secondo comma dell'articolo 144, si dice che su richiesta di un quinto dei suoi componenti, la Commissione, o un suo comitato, può, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio. L'emendamento da me presentato propone questa aggiunta: « Anche attraverso l'audizione di magistrati ». Noi riteniamo che in questo potere conoscitivo, di indagine, di informazione, attribuito alla Commissione possa essere compresa la possibilità di richiedere l'audizione di magistrati della Corte dei conti. E credo che questo principio non sia contrario al mantenimento della separazione dei poteri, così come previsto nel nostro sistema costituzionale. L'informazione può essere chiesta al funzionario della pubblica amministrazione, e non vedo anche perché non possa essere chiesta al magistrato della Corte dei conti, che assolve funzioni che sono, sì di magistrato, ma in senso improprio, in quanto si tratta di un controllore che per

conto dello Stato esamina i bilanci o quanto è demandato alla sua competenza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta ?

LUZZATTO, *Relatore*. La Giunta ha discusso questo emendamento, al quale personalmente sarei favorevole; devo dire, comunque, che anche se la Giunta ha deliberato il testo a maggioranza, escludendo questa parte, non credo che qualche componente della Giunta stessa si opponga al testo così com'è, poiché la Giunta ritiene questo testo comprensivo di tutto nella dizione in cui è formulato. La maggioranza della Giunta ha voluto togliere la richiesta diretta al magistrato; si dovrà seguire la procedura indicata, e cioè invitare la Corte dei conti a fornire questo chiarimento attraverso la Presidenza della Camera. Ma la Corte dei conti potrà fornire questi dati o per iscritto, o facendosi rappresentare davanti alla Commissione da propri magistrati. Questa possibilità non è preclusa.

PRESIDENTE. Onorevole Lattanzi, mantiene il suo emendamento 144. 3, non accettato dalla Giunta ?

LATTANZI. Dopo il chiarimento fornito dall'onorevole Luzzatto e data per ammessa la possibilità che i magistrati della Corte dei conti vengano in Commissione, se non si ritiene, da parte della Commissione o della Corte dei conti stessa, che ci debba essere una relazione scritta, ritiro questo emendamento. Ritiro anche l'emendamento 145. 3 collegato al 144. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 144.

(*È approvato*).

La Camera approva l'art. 144 (poi art. 149 T. C.). in data 17 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 3 emendamenti da parte dei dep. Orlandi, Di Primio (successivamente ritirati) e Lattanzi tendente ad aggiungere, al co. 2, in fine, le parole: « anche attraverso l'audizione di magistrati ». Il dep. Lattanzi svolgeva il suo emendamento congiuntamente ad un altro simile presentato all'articolo successivo. Con i suoi emendamenti chiedeva che, nel potere conoscitivo di indagine e di informazione attribuito alla Commissione, fosse compresa la possibilità di richiedere l'audi-

zione di magistrati della Core dei conti. Il rel. Luzzatto, pur mantenendo il testo della Giunta, dichiarava che la possibilità di ascoltare magistrati della Corte non era affatto preclusa. In seguito a queste dichiarazioni il dep. Lattanzi ritirava i suoi emendamenti.

Oltre quanto scritto nella nota dei relatori, il co. 2 della presente norma prevede la possibilità che la Commissione inviti, su iniziativa di 1/5 dei suoi componenti, la Corte a fornire ulteriori informazioni o elementi di giudizio sulle relazioni che essa invia al Parlamento.

ARTICOLO 150

T. C.

ART. 150.

1. I decreti registrati con riserva che la Corte dei conti trasmette al Parlamento sono subito assegnati alla Commissione competente per materia, che provvede ad esaminarli entro un mese dall'assegnazione ascoltando il Ministro che ha chiesto la registrazione con riserva.

2. La Commissione può altresì richiedere, tramite il Presidente della Camera, alla Corte dei conti ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.

3. La Commissione può concludere il proprio esame votando una risoluzione a norma dell'articolo 117.

T. O.

ART. 145.

1. I decreti registrati con riserva che la Corte dei conti trasmette al Parlamento sono subito assegnati alla Commissione competente per materia, che provvede ad esaminarli entro un mese dall'assegnazione ascoltando il Ministro che ha chiesto la registrazione con riserva.

2. La Commissione può altresì richiedere, tramite il Presidente della Camera, alla Corte dei conti ulteriori informazioni ad elementi di giudizio.

3. La Commissione conclude il proprio esame adottando una risoluzione.

N. R.

L'articolo disciplina compiutamente l'esame dei decreti registrati con riserva (ai quali l'attuale Regolamento dedica solo un cenno all'articolo 31, comma nono).

Dopo una istruttoria, particolarmente penetrante, prevedendosi l'audizione del ministro e la richiesta eventuale alla Corte dei conti di ulteriori elementi di giudizio, lo strumento della risoluzione offre alla Commissione la possibilità di una conclusione efficace dello esame.

T. M.

ART. 145.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. La Commissione può concludere il proprio esame adottando una risoluzione.

T. A.

ART. 31. co. 9.

Le petizioni e i decreti registrati con riserva sono pure inviati alle singole Commissioni, secondo il criterio di competenza.

ART. 43.

Le Commissioni dovranno riferire su ciascun decreto registrato con riserva dalla Corte dei conti entro il termine di un mese dalla comunicazione loro fatta dal Presidente della Camera.

Il Presidente dovrà mettere subito la relazione all'ordine del giorno e la discussione su di essa seguirà, in luogo delle interrogazioni e innanzi ad ogni altra materia, nel primo martedì successivo.

Seduta antimeridiana di mercoledì 17 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. L'emendamento Lattanzi 145. 3 è stato ritirato.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3., sostituire le parole: adottando una risoluzione, *con le parole*: con una relazione all'Assemblea.

145. 1. Orlandi.

Questo emendamento è precluso da precedenti votazioni.

Pongo in votazione l'articolo 145 nel testo della Giunta.

(*È approvato*).

La Camera approva l'art. 145 (poi art. 150 T. C.) in data 17 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 2 emendamenti, uno da parte del dep. Orlandi, dichiarato precluso da precedenti votazioni, e un altro Lattanzi, ritirato. La norma disciplina compiutamente l'esame dei decreti registrati con riserva sui quali le Camere compiono un apprezzamento politico circa l'opportunità dell'ordine di registrazione. Tali decreti sono inviati alle Commissioni permanenti, secondo il criterio di competenza e le Commissioni medesime, entro il termine massimo di un mese dall'assegnazione, devono esaminarli ascoltando il Ministro interessato. È prevista inoltre la possibilità che la Commissione richieda alla Corte ulteriori informazioni ed elementi di giudizio. L'ultimo comma dell'articolo in esame disciplina la possibilità, da parte delle Commissioni stesse, di adottare risoluzioni, a norma dell'art. 117.

ARTICOLI AGGIUNTIVI

Seduta antimeridiana di mercoledì 17 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi all'articolo 145:

ART. 145-*bis*.

I regolamenti dei singoli gruppi parlamentari debbono essere depositati, entro tre mesi dalla costituzione del gruppo, presso la Presidenza, che provvederà a stamparli.

145. 0. 1. **Greggi.**

ART. 145-*ter*.

I disegni di legge sono indicati come « disegni di legge di iniziativa governativa » e « disegni di legge d'iniziativa parlamentare ».

145. 0. 2. **Greggi.**

ART. 145-*quater*.

1. La Camera inizia di norma i suoi lavori nel primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Di norma tre settimane di lavori sono seguite da una settimana di sospensione dei lavori.

2. I lavori di ciascuna settimana iniziano di norma il lunedì pomeriggio e si concludono entro la serata di venerdì.

3. Salvo casi eccezionali e di grave urgenza, e salvo il consenso di tutti i gruppi, non si hanno lavori nei giorni festivi.

145. 0. 3. **Greggi.**

I primi due emendamenti sono assorbiti. L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgere l'articolo aggiuntivo 145. 0. 3.

GREGGI. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 145-*quater*, era rimasta in sospeso, dopo un intervento del presidente del mio gruppo onorevole Andreotti, la formulazione: « Di norma tre settimane di lavori sono seguite da una settimana di sospensione dei lavori », nel senso che si era affidata al Comitato dei nove la possibilità di studiare come di recepire in qualche modo questa richiesta, sia pure formulandola diversamente. Questo era stato deciso allorché si è discusso sull'articolo 62.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta ?

LUZZATTO, *Relatore*. La prima parte dell'articolo aggiuntivo Greggi 145-*quater* e il numero 3 dello stesso articolo aggiuntivo sono stati già votati. Resterebbero quindi la seconda parte del numero 1 e il numero 2. La Giunta non ritiene che questo costituisca materia di Regolamento; non ritiene che si possa fissare nel Regolamento una regola come quella suggerita dall'onorevole Greggi. Si tratta di cose da regolare secondo le esigenze di un corpo politico che deve essere aderente ai problemi che si pongono di volta in volta.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo?

GREGGI. Io non chiedevo nessuna norma rigida. Dicevo « di norma » al fine di dare un indirizzo ai nuovi lavori. Comunque se si ritiene che la materia debba rimanere affidata soltanto alla conferenza dei capigruppo o alla discrezione del presidente, ritiro l'emendamento, raccomandando per altro alla conferenza dei capigruppo e al Presidente di voler ordinare i lavori della Camera in modo che i nostri colleghi, soprattutto quelli che non sono di Roma, abbiano la possibilità di alternare il lavoro legislativo diretto con il lavoro preparatorio e la possibilità di una permanenza nel proprio collegio, a contatto con gli elettori, con i loro organismi di partito e con le altre associazioni locali.

---

*La Camera dichiarava, in data 17 febbraio 1971, assorbiti gli artt. 145-*bis *e 145-*ter *presentati dal dep. Greggi.*

*Per quanto riguardava l'articolo aggiuntivo 145-*quater *il dep. Greggi chiedeva, in data 17 febbraio 1971, che venisse accolta la richiesta da lui formulata tendente ad alternare tre settimane di lavori ad una settimana di sospensione dei medesimi. Dopo che il rel. Luzzatto si dichiarava contrario, il dep. Greggi ritirava il suo articolo aggiuntivo.*

DISPOSIZIONE FINALE

T. C.

DISPOSIZIONE FINALE.

Il presente Regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

T. O.

DISPOSIZIONE FINALE.

Il presente Regolamento entra in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

N. R. *[Manca]*

T. M. *[Identico]*

T. A. *[Manca]*

Seduta antimeridiana di giovedì 18 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. La Presidenza propone, alla disposizione finale, un emendamento, nel senso di sostituire alle parole: « due mesi », le seguenti: « sessanta giorni », perché ritiene che questa dizione sia più esatta e non offra il fianco ad alcun dubbio interpretativo, stante la diversa durata dei mesi.

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la disposizione finale così modificata.

(*È approvata*).

La Camera approva la disposizione finale in data 18 febbraio 1971. A tale disposizione era stato presentato, da parte della Presidenza, un emendamento tendente a sostituire alle parole: « due mesi » le parole: « sessanta giorni ». L'emendamento veniva votato ed approvato.

La pubblicazione è avvenuta il 1° marzo 1971 e pertanto il Regolamento è entrato in vigore il 1° maggio 1971.